

Meg Consulting S.r.l.  
Napoli – Roma – Milano

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO EX ART. 67 C.C.I.I.

PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
DEL CONSUMATORE

MARLETTA MARCO VALERIO

## INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti del consumatore proponente
- 2- Presupposti di ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Assenza di colpa grave e dolo. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni – Valutazione del merito creditizio
- 5- Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni/attività
- 6- Eventuali atti dei debitori impugnati dai creditori – Assenza di atti in frode compiuti negli ultimi cinque anni
- 7- Proposta economico finanziaria: Piano del Consumatore – Quadro soddisfazione creditori
- 8- Fattibilità del Piano – Ragionevole durata del Piano
- 9- Misure a tutela dell'integrità del patrimonio e a favore della "*par conditum creditorum*"
- 10- Conclusioni
- 11- Elenco documenti allegati

## 1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

Il sig. Marletta Marco Valerio, nato in Roma il 15.12.1961, C.F. MRMLCMV61T15H501L, ivi residente alla via Enrico Craverio n. 15, sc. G, piano I, int. 3, coadiuvato in qualità di advisor, ai fini della formulazione della proposta di ristrutturazione di seguito descritta, dalla Meg Consulting S.r.l., P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n.4 Is. G/1 – PEC: meg.consulting@pec.it;

### PREMESSO CHE

Il ricorrente si trova nelle condizioni previste dal C.C.I.A.A., giuste modifiche ed integrazioni D. Lgs. 83/22 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

## 2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex art. 67 D. Lgs. n. 83/22, il quale, al 1° comma testualmente recita *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*.

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 D. Lgs. 83/22, si intende:

- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..."*;
- per consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professione eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 D. Lgs. 83/22.

Il proponente infatti:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

il proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) sia quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di debiti insostenibili e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente (meritevolezza).

### 3 CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal proponente nel corso degli ultimi anni, che l'hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il sig. Marletta è separato, giusta convenzione di negoziazione del 20.01.21 trascritta nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del Comune di ROMA, anno 2021 Nr. 00087 P. 2S. C91; è padre di 3 figli, di cui 2 nati in costanza di matrimonio.

Allo stato risiede presso l'abitazione della madre che attualmente vive stabilmente presso la casa di riposo Arcobaleno S.r.l. sita in Morlupo (RM). Il suo nucleo familiare, quindi, è così composto:

- Marco Valerio Marletta, nato a Roma il 15/12/1961.

Il sig. Marletta ha lavorato come artista del coro presso il Conservatorio Nazionale di Santa Cecilia e dal mese di gennaio 2024 è in pensione. Di seguito le entrate del proponente negli anni precedenti

C.U.	REDDITO	
	ANNUALE	MENSILE
2021	€ 29.476,45	€ 2.456,37
2022	€ 29.550,38	€ 2.462,53
2023	€ 27.924,60	€ 2.327,05
2024	€ 29.082,40	€ 2.423,53
2025		

Si specifica che le indicate dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2021 al 2024 sono relative ai redditi prodotti da lavoro dipendente, mentre dal gennaio 2024 il reddito del ricorrente è costituito da pensione, il cui ammontare mensile è pari ad € 1.668,00.

Le spese sostenute dalla sig. Marletta, come emerge dall' "Elenco Spese", sono le seguenti:

SPESA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
-------	---------------	-----------------

Telefono casa e cellulari	€ 120,00	€ 10,00
Gas e luce	€ 840,00	€ 70,00
Tari	€ 480,00	€ 40,00
Vitto	€ 4.200,00	€ 350,00
Mantenimento	€ 10.800,00	€ 900,00
Assicurazione RCA	€ 600,00	€ 50,00
Spese extra (vestiario, farmaci, libri, ecc.)	€ 600,00	€ 50,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.040,00</b>	<b>€ 1.420,00</b>

Marletta Marco Valerio

*Marco Valerio Marletta*

L'importo mensile per il sostentamento non è inferiore ad € 1.420,00.

A detto importo va aggiunta la somma di € 461,61, relativo alla trattenuta mensile dovuta all' impegno finanziario assunto come di seguito riportato e riassunto nello schema seguente

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Intestatari	Importo concesso	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
Prestito personale n. CP00000000001873683	B.N.I. S.p.A.	06/06/2019	Marletta Marco Valerio	€ 41.597,88	120 rate	€ 461,61	€ 24.047,60
<b>TOTALE MENSILE IMPEGNI FINANZIARI</b>						<b>€ 461,61</b>	<b>€ 24.047,60</b>

Si evidenzia che dalle banche dati risulta che il sig. Marletta è mero garante nel pagamento dei seguenti finanziamenti:

- Prestito Finalizzato n. 6196734027 sottoscritto il 28/10/2021 con la figlia ~~Stefania~~ ~~Co~~ ~~S~~ ~~Stefania~~ Financial Services Italia S.p.a.;
- Prestito Finalizzato n.6927627401 sottoscritto il 25/02/2023 con la figlia ~~Stefania~~ con Agos Ducato S.p.a.

Entrambi i finanziamenti sono finalizzati all'acquisto di un'autovettura, sono in normale ammortamento e sono sostenuti interamente dalle figlie (debitrici principali) e, pertanto, non verranno inseriti nella presente proposta.

Pertanto, atteso che per il fabbisogno del ricorrente, comprese le spese per gli impegni finanziari e l'assegno di mantenimento alla moglie e alle figlie, è necessaria una somma minima non inferiore a € 1.881,61 = (€ 1.420,00 + € 461,61) e che l'entrata mensile attualmente risulta essere pari a ca. € 1.668,00, vi è l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori.

## SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI LORDE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 461,61	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.420,00	
PENSIONE SIG. MARLETTA		€ 1.668,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.881,61</b>	<b>€ 1.668,00</b>
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 1.668,00 - € 1.881,61 = - € 213,00		

Va poi evidenziato che non esiste alcun nesso eziologico tra i comportamenti del proponente e l'attuale situazione di sovraindebitamento dovuta essenzialmente al fatto che lo stesso, andando in pensione, percepisce un'entrata mensile inferiore a quanto percepito in costanza di rapporto di lavoro.

### 4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO: DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI - VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente al D. Lgs. 83/22, oltre a specifici requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte. Il requisito in menzione era previsto sempre all'art. 12-bis nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ebbene, tale requisito, con l'introduzione del nuovo C.C.I.I. non è più esplicitamente previsto per l'eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, per ottenere il quale va dimostrato che il debitore non ha determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. È evidente, quindi, che la nuova normativa, riducendo l'esclusione all'accesso al piano solo a tali ipotesi, ha legittimato ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di poterlo restituire regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l'obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabili al debitore, o lo era

fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento del proponente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussiste anche il requisito della meritevolezza. Nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto l'unico finanziamento, abbia assunto l'obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla sua capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata da circostanze specifiche che verranno illustrate qui di seguito.

Il ricorrente ha lavorato come artista del coro presso il Conservatorio Nazionale di Santa Cecilia percependo uno stipendio mensile di circa 2.450,00 €.

Nel 2005 contraeva matrimonio con la sig.ra ~~Roberta Cecilia Scognamiglio~~, casalinga, e dalla loro unione nascevano le due figlie ~~Roberta Cecilia~~ e ~~Roberta Cecilia~~. Nel novembre 2020, divenuta intollerabile la convivenza, il Marletta si trasferiva presso l'abitazione della madre e due mesi dopo, nel gennaio 2021, i coniugi addivenivano ad una separazione.

Le condizioni della separazione ponevano a carico del Marletta il mantenimento della moglie e delle due figlie, per una somma complessiva di € 900,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie poste interamente a carico del sig. Marletta. Lo stesso, inoltre, si impegnava al pagamento del finanziamento contratto dai coniugi nel 2019 con BNL S.p.a. per provvedere ai bisogni della famiglia, per un rateo mensile di € 461,61.

Le ragioni che hanno condotto il sig. Marletta allo stato di sovraindebitamento sono di fatto oggettive e individuabili in un preciso momento storico quando, nel gennaio 2024, lo stesso è andato in pensione.

Tale circostanza ha comportato una forte contrazione delle entrate mensili, passando dalla somma di € 2.450,00 circa ad € 1.668,00, con una riduzione netta di circa € 780,00.

Si evidenzia che il Marletta, nel febbraio 2024, ricevuto l'accredito della somma di € 39.310,08 a titolo di TFR, saldava gli arretrati dell'assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra ~~Roberta~~ versandole la somma di € 16.500,00 e gli arretrati nei confronti del condominio versando la somma di € 4.233,00, utilizzando la residua somma per sostenere le spese necessarie a vivere atteso che, fino al mese di giugno 2024, non ha percepito alcun reddito. La rimanente somma verrebbe messa a disposizione della procedura.

In conseguenza di tutte le circostanze sopra rappresentate, in breve tempo il sig. Marletta si è ritrovato in una situazione di sovraindebitamento e l'unica soluzione per un suo rientro in bonis è rappresentata esclusivamente dalla presente procedura che consentirebbe anche ai creditori una tutela, seppur parziale, dei propri interessi.

#### VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

A norma dell'art. 69, co. 2 D. Lgs. 83/22 *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta."*

Appare evidente, pertanto, che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con il novellato art. 69, co. 2 D. Lgs. 83/22, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il

cosiddetto merito creditizio del consumatore. A ciò consegue il fatto che il predetto creditore, successivamente e dunque, in caso di adempimento del debitore, non potrà far valere ed eccepire la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Dunque, quale logico corollario, si avrà che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base dell'informazione di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata non emerge una tendenza del sig. Marletta a fare ricorso al credito, l'unica posizione da esaminare è quella relativa al contratto di finanziamento sottoscritto con la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ per far fronte a spese familiari.

Tenuto conto che le cause dell'indebitamento vanno circoscritte in un preciso momento storico, che corrisponde al momento in cui il Marletta è andato in pensione, determinando tale evento una riduzione delle entrate mensili di circa il 31,92%, è pertanto possibile escludere che il proponente abbia assunto l'unica obbligazione senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, men che meno, che le abbia assunte con dolo o colpa grave.

Tant'è vero che, nonostante tutto, ha cercato di far fronte ai suoi debiti senza, fortunatamente, far ulteriore ricorso al credito ed evitando di finire nel circolo vizioso dei finanziamenti stipulati per coprire precedenti debiti esistenti.

In conclusione, è di tutta evidenza che l'istante non abbia determinato il proprio indebitamento con colpa grave, malafede o frode, né si configura una violazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare una dignitosa esistenza.

## 5. SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITÀ

### 5.1 SOLVIBILITÀ

Per quanto riguarda la solvibilità, il proponente ha sempre operato secondo buona fede e, finché ha potuto, ha adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni pagando regolarmente l'unico contratto di finanziamento in essere, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato il finanziamento aveva le necessarie risorse economiche per farvi fronte.

A seguito della riduzione del reddito, avendo la quota mensile di spese superato l'entrata mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. Il proponente non è più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la sua qualità di vita.

Soltanto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti richiesto può restituire al sig. Marletta quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficile momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

Il proponente non è proprietario di beni immobili, giusta visura in atti.

• BENI MOBILI

Il ricorrente è proprietario del seguente bene mobile registrato, giusta visura in atti:

- Motociclo tg.CM08602, il cui valore commerciale è di € 1.000,00 ca.

• FONTI DI REDDITO


- Il ricorrente è pensionato e percepisce un rateo mensile di circa € 1.668,00.

**6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – ASSENZA DI ATTI IN FRODE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Il ricorrente dichiara di aver posto in essere atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.

Marco Valerio Marletta



**7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 67 COMMA 5 DEL NUOVO C.C.I.L. – QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI.**

Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione dei debiti.

La proposta prevede il pagamento in favore dei creditori della somma complessiva di € 17.118,51 in un'unica soluzione di cui: € 12.581,31 verranno versati direttamente dal debitore in quanto giacenti sulla carta postepay evolution n. \*\*\*\*4566 intestata al medesimo; € 4.507,20 verranno versati dalla figlia del ricorrente ~~XXXXXXXXXX~~ a titolo di finanza esterna alla quale non risultano opponibili i privilegi collegati ai crediti (per tale motivo la somma di € 2.239,11 verrà utilizzata per soddisfare parzialmente i creditori chirografari).

**7.1 QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI**

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo (€)	Classe	Rientro (€)	Riduzione (€)	Percentuale di soddisfazione
Spese procedura	Meg Consulting S.r.l.	1.500,00	Prededuzione	1.500,00	0,00	100,00%
Spese procedura	OCC	2.115,48	Prededuzione	2.115,48	0,00	100,00%
Cartella Varie	AdER	17.553,03	Privilegio Mobiliare	8.234,02	9.319,01	46,90%
Importi dichiarazione redditi	AdE	3.186,00	Privilegio Mobiliare	1.494,53	1.691,47	46,90%
Tassa Automobilistica	Regione Lazio	994,60	Privilegio Mobiliare	466,56	528,04	46,90%

## 5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dal proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1. **AdeR** – cartelle varie, debito residuo € 21.258,54, di cui: € 17.553,03 con privilegio mobiliare ed € 3.705,51 in chirografo;
2. **AdE** - saldo IRPEF, come da modello 730/2024, debito residuo € 3.186,00;
3. **Regione Lazio** – Tassa automobilistica anni 2022-2024; debito residuo € 994,60;
4. **Comune di Roma** - TARI anni 2004-2008; debito residuo €. 2.296,78;
5. **Ministero della Giustizia** – Sentenza di condanna n. 1249/2024 del 21/02/2024; debito residuo € 700,00;
6. **Prestito personale B.N.L. n. CP000000000001873683**, stipulato il 06/06/2019, intestato a Marletta Marco Valerio e ~~Carla Cristina Valerio~~, che si compone di 120 rate di importo pari a € 461,61; debito residuo alla data del 18/07/2024 di € 24.047,60.

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Intestatario	Debito residuo
*Cartelle varie	AdER	Marletta Marco Valerio	€ 21.258,54
Importi dichiarazione redditi	AdE	Marletta Marco Valerio	€ 3.186,00
Tassa Automobilistica (anni 2022 – 2024)	Regione Lazio	Marletta Marco Valerio	€ 994,60
Tari	Comune di Roma	Marletta Marco Valerio	€. 2.296,78
Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Roma n. 1249/24	Erario	Marletta Marco Valerio	€ 700,00
Prestito personale n. CP000000000001873683	B.N.L. S.p.a.	Marletta Marco Valerio <del>Carla Cristina Valerio</del> <del>coobbligato</del>	€ 24.047,60
<b>TOTALE ESPOSIZIONE DEBITORIA</b>			<b>€ 52.483,52</b>

Si specifica


Totale complessivo dell'esposizione debitoria maturata alla presentazione del piano è pari a € 52.483,52.

### ELENCO BENI ED ATTIVITA'

- BENI IMMOBILI

Tributi (Tari)	Comune di Roma	2.296,78	Privilegio Mobiliare	1.077,41	1.219,37	46,90%
Cartelle Varie	AdFER	3.705,51	Chirografo	290,48	3415,03	7,84%
Erario	Sentenza n.249/24	700,00	Chirografo	54,87	645,13	7,84%
Contratto n. CP000000000001873683	BNL S.p.A.	24.047,60	Chirografo	1.885,15	22162,45	7,84%
<b>TOTALE</b>		<b>56.099,00</b>		<b>17.118,50</b>	<b>38.980,50</b>	<b>30,51%</b>

Marco Valerio Marletta



Ciò comporterebbe un abbattimento complessivo di € 38.980,50 che, qualora fosse accolto, ricollocerebbe la nuova debitoria in € 17.118,50, comprensiva dei compensi per le spese di procedura per l'Advisor e l'OCC.

## 8.FATTIBILITA'/SOSTENIBILITÀ DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

### 8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 70, comma 7, D. Lgs. 83/22 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per il proponente atteso che lo stesso, nel rispetto delle modalità previste, offre sufficienti garanzie di pagamento essendo le somme messe a disposizione sono, già nella disponibilità del Marletta e nella disponibilità della datrice di finanza esterna.

Con il pagamento, benchè parziale, di tutti i creditori (con privilegio mobiliare e chirografari) si ritiene di poter garantire un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle del debitore in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

### 8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

Il sig. Marletta con la presente proposta intende porre rimedio alla sua situazione debitoria mediante il pagamento in un'unica soluzione dei creditori, mettendo a disposizione la somma complessiva di € 17.118,51, di cui € 12.581,31 giacente sul conto del proponente ed € 4.507,20 ugualmente disponibile, derivante da finanza esterna.

La proposta è coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, il proponente ritiene sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

### 8.3 CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 67, comma 4° CCII "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della

*collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."*

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentato dal proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, ossia offrirgli la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*, che per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

Per quanto concerne i creditori con privilegio mobiliare si evidenzia che il Marletta mette a disposizione degli stessi le somme liquide giacenti sulla carta Postepay evolution n.\*\*\*\* 4566 intestata allo stesso, ossia beni mobili sui quali insiste la causa di prelazione generale di detti creditori.

Con riferimento ai creditori chirografari, va evidenziato che l'alternativa sarebbe il pignoramento della pensione del proponente. Ebbene, tale procedura non garantirebbe l'immediata soddisfazione dei creditori in quanto, effettuando una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva, l'esito della procedura non potrà che essere esiguo anche in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c..

In pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto della pensione del ricorrente. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si dovrebbero accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi.

## **9. CONCLUSIONI**

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) ex art 67 CCII si voglia:

### **In via preliminare**

-**disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.4 CCII, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;


### **In via principale**

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfino i requisiti degli artt.67 e sgg. CCII, emettere decreto ex art.70, co. 1 CCI, disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

L.i, 22.04.2025

Per delega e ratifica

Marco Valerio Marletta



Advisor

Meg Consulting S.r.l.

(Dr. Biagio Maceri)

**Meg Consulting**  
Via G. Porzio n.4 CdN Is.G/1  
80143 - Napoli